



Città di Lodi Vecchio
Provincia di Lodi

Regolamento di polizia mortuaria

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 29/11/23

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Capo I – Norme preliminari	
Art. 1 -Oggetto.....	
Art. 2 -Definizioni, ambiti di applicazione e relazione con gli strumenti di pianificazione urbanistica.....	
Art. 3 -Competenze	
Art. 4 -Responsabilità	
Art. 5 -Servizi gratuiti, a pagamento e agevolazioni.....	
Art. 6 -Atti a disposizione del pubblico.....	
Art. 7 -Vigilanza	
Capo II – Adempimenti conseguenti al decesso.....	
Art. 8 -Dichiarazione di morte	
Art. 9 -Denuncia della causa di morte	
Art. 10 -Accertamenti necroscopici.....	
Art. 11 -Rinvenimenti di cadaveri – referti autorità giudiziaria	
Art. 12 -Periodo di osservazione	
Art. 13 -Modalità di osservazione	
Art. 14 -Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso al seppellimento	
Art. 15-Riscontro diagnostico e autopsia	
Art. 16-Trattamenti conservativi	
Capo III – Feretri	
Art. 17 -Deposizione della salma nella cassa funebre	
Art. 18 -Caratteristiche delle casse funebri, delle cassette contenenti resti ossei, delle urne cinerarie 14	
Art. 19 -Verifica e chiusura del feretro.....	
Capo IV – Trasporto funebre	
Art. 20 Trasporto delle salme	
Art. 21 -Trasporto nel territorio comunale	
Art. 22 -Cortei funebri	
Art. 23 -Soste dei cortei.....	
Art. 24 -Trasferimento di salme senza funerale	
Art. 25 -Trasporto di ceneri e resti	
Art. 26 -Trasporti all'estero o dall'estero	
Art. 27 -Facoltà di disporre del defunto e dei funerali.....	
Art. 28 -Assistenza religiosa, riti religiosi, riti funebri e funerali civili	
Art. 29 -Sosta di autofunebri di passaggio	
Art. 30 -Vigilanza sui trasporti	
Art. 31-Ammissione nel cimitero.....	
Art. 32-Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività	
Art. 33 -Feti e parti anatomiche riconoscibili per seppellimento o cremazione.....	
Art. 34 -Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione	
Capo V – Disposizioni generali e Piano Regolatore Cimiteriale.....	
Art. 35 -Destinazioni d'uso del Cimitero	
Art. 36 -Costruzione o ampliamento del cimitero.....	
Art. 37 -Approvvigionamento e dotazione cimiteriale.....	
Art. 38 -Piano Regolatore Cimiteriale.....	

TITOLO II – SEPOLTURE: INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Capo I – Inumazioni	
Art. 39 -Inumazioni	
Art. 40 -Campi inumazione adulti.....	
Art. 41 -Campi inumazione bambini.....	

Capo II – Tumulazioni	
Art. 42 -Tumulazioni	
Art. 43 - Tombe ipogee.....	
Art. 44 -Tombe di famiglia ipogee	
Art. 45 - Loculi (colombari)	
Art. 46 -Cellette ossari e nicchie cinerarie.....	
Art. 47 -Cappelle gentilizie	
Art. 48 -Prescrizioni particolari da osservare nel corso dei lavori.....	

Capo III – Materiali ornamentali.....	
Art. 49 -Norme comuni ai monumenti	
Art. 50 -Ornamento	
Art. 51 -Ornamenti e decorazione loculi	
Art. 52 -Spese di manutenzione	

CAPO IV – Illuminazione votiva	
Art. 53 -Illuminazione votiva	
Art. 54 -Inadempienze.....	
Art. 55 -Doveri dell'utente.....	
Art. 56 -Segnalazioni e reclami.....	

TITOLO III – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....

Art. 57 -Esumazioni ordinarie.....	
Art. 58 -Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	
Art. 59 -Esumazioni straordinarie.....	
Art. 60 -Estumulazioni ordinarie	
Art. 61 -Estumulazioni straordinarie	
Art. 62 -Raccolta dei resti ossei	
Art. 63 -Rifiuti provenienti da attività cimiteriali	
Art. 64 -Tariffe per esumazioni ed estumulazioni	

TITOLO IV – CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI.....

Art. 65 -Autorizzazione alla cremazione di cadaveri	
Art. 66 -Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa	
Art. 67 -Affidamento dell'urna cineraria	
Art. 68 -Dispersione delle ceneri - luoghi di dispersione delle ceneri.....	

TITOLO V – CONCESSIONI.....

CAPO I - Concessioni cimiteriali.....	
Art. 69 -Tipologia delle sepolture in concessione	
Art. 70 -Provvedimento concessorio - Contratto di concessione.....	
Art. 71 -Onerosità della concessione – Pagamento	
Art. 72 -Durata della concessione e decorrenza	

Art. 73-Variazioni anagrafiche e della durata della concessione	
Art. 74 -Modalità di concessione.....	
Art. 75 -Rinnovo della concessione	
Art. 76 -Mancata richiesta di rinnovo – estinzione delle concessioni.....	
Art. 77 -Opposizione al diritto di sepolcro	
Art. 78 -Successione nella concessione	
Art. 79 -Concessioni pregresse	
Art. 80 -Traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri in altra sepoltura	

TITOLO VI - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI.....	
Art. 81 -Estinzione delle concessioni prima della scadenza	
Art. 82 -Rinuncia	
Art. 83 -Decadenza	
Art. 84 -Tariffe	

TITOLO VII– POLIZIA DEL CIMITERO E DISPOSIZIONI FINALI	
--	--

CAPO I – Polizia del cimitero	
Art. 85 -Orario	
Art. 86 -Divieti di ingresso	
Art. 87 -Mantenimento viali e parti comuni.....	
Art. 88 -Cura delle Tombe	
Art. 89 -Divieto asportazione oggetti	
Art. 90 -Danni alle strutture cimiteriali	
Art. 91 -Presenza alle esumazioni straordinarie	
Art. 92 -Comportamento dei visitatori al cimitero.....	
Art. 93 -Trasferimento di monumenti o segni funebri da una ad altra sepoltura.....	
Art. 94 -Asportazione di monumenti o segni funebri.....	
Art. 95 -Obblighi e divieti per il personale del cimitero	
Art. 96 -Obblighi e divieti per le imprese di pompe funebri	

CAPO II -Lavori all'interno del Cimitero.....	
Art. 97 - Chiusura del Cimitero	
Art. 98 - Lavori all' interno del Cimitero	
Art. 99 - Accesso al cimitero per lavori.....	
Art. 100 - Modalità dei lavori	
Art. 101 - Estromissione di imprese dal cimitero	
Art. 102 - Registro di categoria.....	
Art. 103 - Rimozione di manufatti e ornamenti	

CAPO III – Disposizioni finali	
Art. 104 -Responsabile dei servizi di polizia mortuaria e Vigilanza	
Art. 105 -Sanzioni	
Art. 106 -Richiami	
Art. 107 -Esecutività	
Art. 108 -Principi interpretativi e aggiornamento.....	

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Norme preliminari

Art.1 -Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza delle leggi e disposizioni in materia cimiteriale e sanitaria, disciplina le attività ed i servizi in ambito comunale relativi alle funzioni di cui gli aspetti necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con particolare riguardo alla tutela degli interessi degli utenti e dei servizi anzidetti.

Art.2 -Definizioni, ambiti di applicazione e relazione con gli strumenti di pianificazione urbanistica

Per le definizioni si applica quanto stabilito nell'art. 2 del R.R. n. 6 del 09/11/2004 smi e, di seguito, si riportano le principali definizioni contenute nel R. R. sopra citato:

- cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;
- cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- loculo o tumulo o forno o colombario: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale;
- avello: loculo contenente bare;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

- giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- urna cineraria: contenitore di ceneri;
- vestibolo: parte esterna antistante le tombe e le edicole sufficiente a garantire la movimentazione dei feretri in condizione di sicurezza;
- Sistema cimiteriale: insieme delle porzioni di territorio interessate dai singoli complessi dei cimiteri comunali, comprensive delle aree cimiteriali e delle aree di pertinenza;
- Aree cimiteriali: porzioni di territorio interessate dalle strutture cimiteriali;
- Aree di pertinenza: tutte le aree esterne alle aree cimiteriali, e interne alle fasce di rispetto, a servizio dell'attività cimiteriale e di proprietà comunale;
- Aree di intervento: omogenee porzioni interne al sistema cimiteriale, assoggettate ad una specifica disciplina di intervento.

Art.3 -Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza dal Dirigente/Responsabile di servizio, ai sensi del Titolo II capo IV.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113, 113 bis e 114 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, per quanto di competenza sanitaria, a mezzo del servizio individuato dall'Agenzia di Tutela della Salute (ATS).
3. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui agli articoli 112, 113, 113 bis e 114 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.
4. Spettano al Responsabile del servizio cimiteriale tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge – lo statuto – il presente regolamento, non riservino agli organi di governo del Comune.

Art. 4 -Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, ivi comprese le imprese di onoranze funebri, o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente, sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.
3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art. 5 -Servizi gratuiti, a pagamento e agevolazioni

1. Sono gratuiti, e posti in carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico indispensabili, riconosciuti espressamente da disposizioni di legge. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa. Sono ricompresi nei servizi gratuiti le seguenti attività:
 - a. servizio funebre (onoranza funebre, forniture della cassa, trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di destinazione);
 - b. inumazione del defunto nel cimitero di spettanza;
 - c. tumulazione in cinerario della cassetta contenente le ceneri del defunto;
 - d. affidamento o dispersione o trasporto fuori Comune (se richiesto ed autorizzato);
 - e. la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f. versamento delle ceneri nel cinerario comune in caso di disinteresse dei familiari e/o aventi titolo a seguito della cremazione del defunto;
 - g. la visita necroscopica;
 - h. il servizio di osservazione dei cadaveri;
2. Le condizioni di gratuità che ammettono il trasferimento dell'onere delle operazioni in capo al Comune sono:
 - a. indigenza del defunto o della famiglia di appartenenza;
 - b. defunti per i quali non sia stata avanzata la richiesta di servizio funebre e per i quali non risultino esservi parenti e/o affini entro il quarto grado o, se esistenti, versino nelle condizioni di cui ai punti a) e b).
3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa del defunto è accertato dall'assistente sociale del Comune, come disposto dalla Legge n. 26 del 28/02/2001 e s.m.i., che ne ha la responsabilità civile e contabile sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
4. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla fornitura del servizio funebre a persone decedute sul territorio comunale, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si riva dei servizi di inumazione, esumazione, spese sostenute per la fornitura funebre, nei confronti dei parenti e/o affini del defunto entro il quarto grado e tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del Codice civile.
5. Per "familiari", ai fini dell'applicazione di tutte le disposizioni che fanno riferimento allo stato di disinteresse, si intendono il coniuge e i parenti più prossimi individuati secondo l'articolo 74 e seguenti del Codice civile.

6. Tutti gli altri servizi, o le forniture erogate ed erogabili ivi compreso il rilascio di ogni tipo di concessione, sono da ritenersi servizi onerosi soggetti al pagamento delle tariffe vigenti, stabilite dal Comune.
7. Nei servizi a pagamento sono comprese le spese per:
 - a. la sosta in camera mortuaria, anche per persone non residenti o non decedute nel territorio comunale; in tal senso le spese sono sostenute dal Comune da cui proviene il defunto;
 - b. l'ingresso al cimitero del feretro, dei resti mortali od ossei, delle ceneri;
 - c. le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie.
8. Le tariffe comunali saranno automaticamente soggette ad adeguamento ISTAT, assumendo come base di calcolo i valori riferiti all'anno precedente con parametro di riferimento l'indice dei prezzi al consumo armonizzato IPCA.
9. È possibile la dilazione del pagamento dell'importo della concessione cimiteriale.
10. Si consentono dilazioni per un massimo di n. 12 rate mensili, per il solo importo relativo alla concessione cimiteriale.

Art. 6 -Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli Uffici comunali è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali che vengono effettuate.
2. Sono tenuti ben visibili presso gli uffici comunali o presso il cimitero ed affissi in un luogo ben visibile al pubblico, anche durante gli orari di chiusura degli uffici:
 - a. l'orario di apertura e chiusura;
 - b. copia del presente regolamento;
 - c. gli elenchi delle sepolture soggette ad esumazione od estumulazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f. ogni altro atto o disposizione speciale la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico;
 - g. ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e smi.

Art. 7 -Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del R.R. n. 6/2004 e dell'art. 9 della L.R..
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112, 113, 113 bis e 114 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, da 53 a 81 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, sono riservate al personale addetto al Cimitero o autorizzato dal Comune.

Capo II – Adempimenti conseguenti al decesso

Art. 8 -Dichiarazione di morte

1. Per la dichiarazione o avviso di morte, per l'autorizzazione al seppellimento di cadavere, ovvero alla sua cremazione, si rimanda all'ordinamento di stato civile.
2. La morte di persona avvenuta sul territorio del Comune deve essere dichiarata entro ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale di stato civile che redige l'atto di morte.
3. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da persona delegata e in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona informata del decesso. Tale dovere si estende anche nel caso di nati morti.
4. La dichiarazione resa con apposito modulo dell'Ufficio competente in materia contiene i dati occorrenti e i vari adempimenti conseguenti ed è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in istituti ospedalieri, strutture sociosanitarie, socioassistenziali, residenziali o comunità sono notificati con apposito modulo, all'ufficio di stato civile nel termine di cui al comma 2, a cura del direttore o da delegato della rispettiva amministrazione.

Art. 9 -Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante, o in caso di sua assenza, colui che ne assume le funzioni, deve fare non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al Sindaco dell'evento ritenuto causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
2. Tale scheda, che deve essere successivamente trasmessa all'ASL, ha finalità sanitario statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.
5. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il competente servizio della Asl dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione, a norma del D.Lgs. 230/1995.
6. Presso l'ATS viene tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Art. 10 -Accertamenti necroscopici

1. Per accertamento di morte si intende la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

2. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non oltre le ventiquattro ore dal decesso. Se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento di morte è effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre le quarantotto ore dal decesso.
3. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato necroscopico che viene inoltrato all'ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto di decesso, che a sua volta provvede al rilascio del permesso di seppellimento o del decreto di cremazione.
4. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente ASL.
5. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituto ospedaliero, struttura sociosanitaria, residenziale o socioassistenziale sono svolte dal direttore sanitario o altro medico suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Art. 11 -Rinvenimenti di cadaveri – referti autorità giudiziaria

1. Ove la morte dipenda da cause delittuose o comunque non è dovuta da cause naturali, il medico necroscopo (o il Sindaco) provvede a fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria. La salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui è stata trovata, fino a quando l'Autorità Giudiziaria non avrà dato le opportune disposizioni. Spetta all'Autorità Giudiziaria il rilascio del nulla osta al seppellimento.
2. Chiunque rinviene un cadavere o resti mortali o ossa umane in qualsiasi luogo, sia pubblico sia privato, è tenuto ad informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e all'ATS.
3. Il sanitario che nelle visite per accertamenti necroscopici, come anche in esito a riscontro diagnostico o ad autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del Codice penale e 334 del codice di procedura penale. In tali casi spetta all'autorità giudiziaria il rilascio del nulla osta al seppellimento. Parimenti il Sindaco, nei casi su esposti, rilevati dalla scheda resa dal medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 12 -Periodo di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto a riscontro diagnostico o ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990, dal decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994 n. 582 e dal decreto del Ministero della Sanità 11 aprile 2008, nei casi di malattia infettiva diffusiva o di avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ed infine, quando ricorrano altre speciali ragioni a giudizio del medico necroscopo.
3. È invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte secondo quanto stabilito dal precedente comma.

Art. 13 -Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita e con la presenza di sorveglianza o apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva - diffusiva, il competente servizio dell'ATS prescrive le speciali misure cautelative.

Art. 14 -Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso al seppellimento

1. Salvo il nulla osta al seppellimento disposto dall'autorità giudiziaria, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del Comune dove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti e di ossa umane.
3. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 15 -Riscontro diagnostico e autopsia

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 285/1990 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso decreto, mentre l'autopsia è disposta dall'autorità giudiziaria.
2. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte e da quest'ultimo, al competente servizio dell'ATS.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva - diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
4. Il riscontro diagnostico o l'autopsia possono essere eseguiti trascorso il termine di osservazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto o dell'ente che lo ha richiesto, mentre le spese per l'autopsia sono a carico del richiedente, per persone non residenti o non decedute sul territorio comunale.
6. Il personale incaricato ad eseguire il riscontro diagnostico o l'autopsia, deve comunicare agli uffici della direzione cimiteriale, il giorno e l'ora in cui verrà eseguito l'esame, nel rispetto degli orari di apertura e chiusura del cimitero.

Art. 16 -Trattamenti conservativi

1. Si rimanda alle disposizioni della L.R. 33/2009 (ex L.R. 22/2003) ed al R.R. 6/2004 e s.m.i. per la disciplina dei seguenti argomenti:
 - a. prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
 - b. cadaveri a disposizione della scienza;
 - c. imbalsamazione e tanatoprassi.

Capo III – Feretri

Art. 17 -Deposizione della salma nella cassa funebre

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli precedenti e seguenti del presente Regolamento, la salma può essere rimossa per la deposizione nella cassa funebre.
2. In ciascuna cassa funebre si può racchiudere una sola salma, fatta eccezione per madre e neonato, morti in concomitanza del parto.
3. Ogni salma, prima di essere collocata nel feretro, deve essere vestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o almeno decentemente avvolta in lenzuola.
4. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che la salma è portatrice di radioattività, l'ATS competente dispone le necessarie misure protettive per evitare la contaminazione ambientale.
6. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria.

Art. 18 -Caratteristiche delle casse funebri, delle cassette contenenti resti ossei, delle urne cinerarie

1. Le caratteristiche delle casse e degli accessori interni ed esterni, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre e alla distanza del trasporto funebre, devono corrispondere ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
2. Ogni feretro deve recare infissa una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile recante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, data di morte del defunto e il nome o il marchio del soggetto autorizzato al trasporto funebre.
3. Tutte le casse devono esser dotate di piedini applicati che devono essere di 5 cm. di altezza, distanziati fra loro almeno 25 cm., e facilmente amovibili.
4. Ai sensi dell'allegato 3 punto 5 del Regolamento Regionale Lombardo n. 6/2004, quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale biodegradabile avente funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale assorbente a base batterico - enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione. Tali sostanze non devono essere tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Per quanto attiene alla collocazione del solo materiale biodegradabile favorente i processi di scheletrizzazione all'interno della cassa, deve risultare nel "verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere" al punto indicante le precauzioni igienico sanitarie adottate, con espressa menzione del tipo di materiale utilizzato e della denominazione del produttore. Sono fatti salvi i casi in cui il feretro ligneo sia destinato alla cremazione.
5. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
6. Nel caso di feretro da destinarsi in altro Comune in ambito nazionale, al di fuori della regione lombarda, le caratteristiche delle casse da inumazione o da tumulazione, osservano le disposizioni di cui agli artt. 30 e 75 del D.P.R. 285/1990.

7. Sono consentite senza limiti le vernici naturali. Le vernici sintetiche non devono superare 1 kg. di peso sul cofano finito e devono essere costituite da componenti che garantiscano il rispetto dei limiti fissati dalle norme UNI.
Per le tumulazioni e per il solo caso di inumazione di feretro con defunto deceduto per malattia infettiva-diffusiva, è previsto l'utilizzo di cassa metallica, interna alla cassa di legno; quest'ultima deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 2,5 cm.
Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché non diminuiscano lo spessore al di sotto di 2 cm.
8. I trasporti di persone decedute per malattia infettiva - diffusiva sono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui al precedente comma 5. Tale trasporto è autorizzato dal Sindaco, osservate le norme di cui all'articolo 25 del D.P.R. 285/1990.
9. La modalità di chiusura della cassa funebre prevede che il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte a una distanza di almeno 40 cm. l'una dall'altra.
10. Alle casse metalliche è consentita l'applicazione di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
11. Se un defunto già sepolto viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del competente servizio dell'ASL, la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
12. Se il defunto proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro per salma destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
13. I resti ossei devono essere raccolti in una cassetta zincata, recante nome, cognome, date di nascita e di morte del defunto o se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.
14. Gli esiti di fenomeni trasformativi conservativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.
15. L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido non degradabile (metallo, marmo, legno) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

Art. 19 -Verifica e chiusura del feretro

1. La verifica e la chiusura del feretro deve essere effettuata secondo le prescrizioni della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 in data 24/06/1993 e smi.
2. La chiusura del feretro deve avvenire mezz'ora prima dell'orario fissato per i funerali, salvo particolari esigenze.

Capo IV – Trasporto funebre

Art. 20 -Trasporto delle salme

1. Il trasporto delle salme ai sensi degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 285/90 è svolto a cura del Comune che sovrintende al regolare svolgimento del servizio.
2. Le imprese di Onoranze Funebri in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 33 del 2009 hanno il libero accesso sul territorio comunale. Esse sono comunque assoggettate al versamento di un diritto fisso per accesso nel territorio comunale, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale per ogni singolo servizio, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del D.P.R. 285/90.
3. È facoltà del Comune provvedere al trasporto gratuito dei feretri al Cimitero in presenza di particolari situazioni di disagio economico documentate e accertate.

Art. 21 -Trasporto nel territorio comunale

1. Il trasporto di una salma, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono, il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 22 -Cortei funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 23 -Soste dei cortei

1. I cortei funebri non debbono, di regola, far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli, od altro.
2. Il Sindaco, di volta in volta, su richiesta degli interessati può autorizzare il luogo e le modalità per la sosta di feretri in transito.

Art. 24 -Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Direttore dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I già menzionati trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma strettamente privata.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 25 -Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori dal Comune di ossa umane e di resti mortali assimilabili, deve essere autorizzato dal Sindaco. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, così come indicato nella Legge n. 130 del 30/03/2001.
2. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta zincata recante il nome e il cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con idoneo sistema, e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Art. 26 -Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto delle salme per e da altro Stato resta disciplinato dagli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

Art. 27 -Facoltà di disporre del defunto e dei funerali

1. La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre del proprio cadavere ai fini della sepoltura e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa; in mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che dichiara di agire in nome e per conto e col preventivo consenso degli altri aventi titolo.
2. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre defunto e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.
3. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.
4. Nel caso sorga controversia, l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non venga raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.

Art. 28 -Assistenza religiosa, riti religiosi, riti funebri e funerali civili

1. Presso il cimitero è assicurato il servizio di assistenza religiosa.
2. L'opera di assistenza è prestata dai ministri del culto lungo il periodo di apertura al pubblico del cimitero e in particolare durante le operazioni di accompagnamento del feretro alla sepoltura.
3. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.
4. I rapporti tra il Comune e le competenti autorità ecclesiastiche per il miglior funzionamento del servizio sono regolati da apposita convenzione.
5. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
6. Il feretro può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
7. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del cimitero.

Art. 29 -Sosta di auto funebri di passaggio

1. Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono valersi di luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del cimitero. Per la sosta è dovuto il corrispettivo fissato dal vigente tariffario.

Art. 30 -Vigilanza sui trasporti

1. Il Comune, che si avvale dell'ASL relativamente agli aspetti igienico-sanitari, esegue la vigilanza mediante una procedura di controllo periodico dell'attività funebre svolta sul proprio territorio, con accertamenti in luoghi di partenza, di sosta e di arrivo dei trasporti funebri, in autorimesse funebri, dei carri funebri, al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti.

Art. 31 -Ammissione nel cimitero

1. Nel Cimitero sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a. le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b. residenti nel Comune;
 - c. le salme delle persone che hanno mantenuto la residenza nel Comune per almeno dieci anni;
 - d. le salme di persone non residenti, limitatamente al seguente grado di parentela con cittadini residenti:
-coniuge- familiare convivente -figlio - genitore- fratello/sorella, familiare convivente
 - e. le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso (cappelle, tombe di famiglia);
 - f. i nati morti ed i prodotti del concepimento (di genitori residenti);
 - g. le salme di personalità religiose native o che hanno prestato il loro apostolato a presso il Comune;
 - h. le salme di cittadini già qui residenti che per ricovero in casa di cura o istituto per anziani, avevano trasferito la loro ultima residenza nel Comune sede di dette strutture. Gli stessi sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini residenti al momento del decesso, sia per la fruibilità del servizio cimiteriale, sia per il rilascio di concessione per sepoltura secondo i criteri, le modalità e tariffe previsti dalle disposizioni vigenti;
 - i. i resti mortali e ceneri e resti ossei delle persone sopra elencate;

Art. 32 -Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse, il Direttore del Servizio di igiene pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 14 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Direttore dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 33 -Feti e parti anatomiche riconoscibili per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di feti e di parti anatomiche riconoscibili viene svolto senza cerimonia funebre, direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni in cui si trovano, al cimitero.
2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione dei prodotti abortivi, dei feti e dei prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del d.p.r. 285/1990 e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, nonché delle parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, alla cremazione e al seppellimento sono rilasciate dall'ASL competente per territorio.
3. Le spese di trasporto, di cremazione e di sepoltura in cimitero di feti e di parti anatomiche riconoscibili sono a carico della struttura sanitaria di degenza.
4. Le parti anatomiche riconoscibili, di norma, vengono cremate; in alternativa ne è consentita l'inumazione in apposita area individuata dal piano regolatore cimiteriale, o la tumulazione.

Art. 34 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
2. Al decreto è successivamente allegata la certificazione attestante la verifica del feretro ai sensi del precedente articolo 21
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste particolari onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 19, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul feretro.
5. In caso di partenza o di arrivo della salma con sosta in luogo di culto, limitata alla celebrazione del rito religioso, ovvero in luogo per la celebrazione di rito civile, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è autorizzato secondo quanto previsto dall'art. 21.
6. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 25 - commi 1 e 2 - del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Capo V – Disposizioni generali e Piano Regolatore Cimiteriale

Art. 35 - Destinazioni d'uso del Cimitero

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua all'interno del sistema cimiteriale i seguenti usi:
 - a. Campi per inumazione:
 - adulti;
 - bambini.
 - b. Campi e lotti per tumulazione:
 - Tombe singole;

- Tombe doppie (n. 2 posti per salme sovrapposti);
 - Tombe triple
 - Tombe di famiglia (numero posti per salme > 4);
 - Colombari;
 - Cellette ossari e nicchie cinerarie;
 - Cappelle gentilizie.
- c. Ossario comune e Cinerario comune.
- d. Giardino delle rimembranze (Area per dispersione ceneri);
- e. Loculo familiare per resti/ceneri;
- f. Altre varie strutture previste dal D.P.R n. 285 del 10/09/1990.
2. La delimitazione degli spazi e delle sepolture deve risultare nella Planimetria di cui all'articolo 54 del DPR 285/90.

Art. 36 - Costruzione o ampliamento dei cimiteri

1. I progetti di ampliamento dei Cimiteri esistenti e di costruzione di nuovi sono deliberati dopo l'iter procedurale previsto dagli articoli 55 e 56 del D.P.R n. 285 del 10/09/1990 e art. 7 del Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004 e della Legge Regionale n. 33/2009.

Art. 37 - Approvvigionamento e dotazione cimiteriale

1. Il Cimitero deve disporre di acqua potabile e servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al Cimitero;

Art. 38 - Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale è sottoposto al parere preliminare dell'ATS competente per territorio e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).
2. Nell'elaborazione del Piano si dovrà tener conto:
- dell'andamento medio della mortalità nel territorio comunale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - della valutazione delle strutture ricettive esistenti, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alle domande potenziali di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;
 - della necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nel cimitero esistente a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004 e della realizzazione di loculi aerati;
 - della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - della necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del Cimitero;
 - della necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
 - della necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004.
2. Nella redazione del Piano Regolatore Cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per

cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.

3. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1 del già citato Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004.
4. I piani regolatori cimiteriali sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.

TITOLO II – SEPOLTURE: INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Capo I – Inumazioni

Art. 39 - Inumazioni

1. Nel Cimitero è prevista una superficie di terreno, destinata ai campi di inumazione. Tale area deve essere determinata ai sensi degli artt. 58 e 59 D.P.R. n. 285, del 10/09/1990.
2. Il Cimitero ha campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri.
3. Le sepolture per inumazione vengono effettuate in aree assegnate secondo le norme del presente Regolamento e le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale.
4. **Le sepolture per inumazione hanno la durata di dieci anni dal giorno del seppellimento** e sono assegnate d'ufficio ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura diversa per la quale è prevista la stipula di concessione e il pagamento del relativo canone secondo il vigente tariffario.
5. Non sono ammesse richieste ed assegnazioni di aree per l'inumazione in regime di prevendita.
6. Le caratteristiche del suolo per i campi per l'inumazione decennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. 285/1990, dal R.R. 6/2004 ovvero dai successivi articoli del presente Regolamento nonché dalle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale.
7. Ogni salma destinata all'inumazione deve essere chiusa in cassa di legno ed essere sepolta in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
8. Nell'effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:
 - a. vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
 - b. vengano evitate dispersioni di ossa;
 - c. venga formato il tumulo di terra a displuvio.
9. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione deve essere preceduta, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente in materia;
10. L'inumazione è a pagamento secondo le tariffe prestabilite, salvo quanto prescritto all'Art. 5 del presente Regolamento.

Art. 40 -Campi inumazione adulti

1. Per campi di inumazione adulti si intendono le aree destinate all'inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età.
2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri, identificate sulla planimetria, e le fosse avranno le dimensioni stabilite all'Art. 15 del R.R. 6/5004. I vialetti tra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
3. I "riquadri" destinati alle fosse di inumazione per adulti avranno le dimensioni minime di 2,50 metri di lunghezza e 1,10 metri di larghezza; le fosse hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2,00 metri.

Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

4. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo fornito dagli aventi diritto, costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante una targhetta di materiale inalterabile, da applicare sul cippo, sulla quale dovranno esservi le indicazioni del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto e a scelta un'eventuale foto.

5. In sostituzione del cippo, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 90 sul piano di campagna. L'installazione dei copri tomba e delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro sono interamente a carico dei richiedenti o loro aventi diritto. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con i poteri e le modalità di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Art. 41 - Campi inumazione bambini

1. Per campi di inumazione bambini si intendono le aree destinate all'inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni.

2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri, identificate sulla planimetria, e le fosse avranno le dimensioni stabilite all'Art. 15 del R.R. 6/5004. I vialetti tra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.

3. I "riquadri" destinati alle fosse di inumazione per bambini avranno le dimensioni minime di 1,60 metri di lunghezza e 0,80 metri di larghezza; le fosse hanno una profondità compresa fra 1,00 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 1,50 metri e la larghezza di almeno 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

4. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo fornito dagli aventi diritto, costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante una targhetta di materiale inalterabile, da applicare sul cippo, sulla quale dovranno esservi le indicazioni del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto e a scelta un'eventuale foto.

5. In sostituzione del cippo, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 90 sul piano di campagna. L'installazione dei copri tomba e delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro sono interamente a carico dei richiedenti o loro aventi diritto. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con i poteri e le modalità di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Capo II – Tumulazioni

Art. 42 - Tumulazioni

1. Le sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività sono soggette a rilascio di concessione da parte del Comune secondo le modalità di cui al TITOLO V, VI e VII del presente Regolamento.

2. Sono ammesse la tumulazione di feretri, contenitori di resti ossei o di urne cinerarie in opere murarie sia costruite dal Comune e date in concessione o che costruite da persone fisiche, Associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. n.361/2000, enti morali, concessionari di aree destinate a tale scopo.

3. Le concessioni relative alla sepoltura a sistema di tumulazione vengono assegnate secondo le norme del presente Regolamento e le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale. Non potrà essere rilasciata concessione a persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

4. Il Comune, rappresentato secondo le norme dello Statuto vigente, stipula con i privati l'atto di concessione nelle forme di legge. La durata delle concessioni è in funzione del tipo di tumulazione/di sepoltura richiesta ed è specificata nei successivi articoli.
5. Il rilascio di concessione per sepolture a sistema di tumulazione, salvo quando diversamente specificato nei successivi articoli, potrà avvenire solo in presenza di feretro, urna cineraria o di cassetta re- sti da tumulare. Non sono ammesse concessioni in regime di prevendita, salvo quanto diversamente previsto nel presente Regolamento.
6. Le sepolture a sistema di tumulazione avvengono in loculo, ipogei (tombe) od epigei (colombari), nel quale è posto un solo feretro, e possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, fino a n° 4 cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Gli eventuali oneri derivanti per la verifica della capienza del loculo o della celletta sono a carico del richiedente oltre alle tariffe di tumulazioni e inserimento ceneri.
7. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione, alle caratteristiche costruttive e dimensionali delle tumulazioni, si applicano le normative vigenti e i relativi regolamenti di attuazione.
8. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/1990. All'interno di ogni cassa è posta una sola salma, soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e tumulati in un unico loculo.
9. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente in materia.
10. La tumulazione ed il rilascio di concessioni sono a pagamento secondo le tariffe prestabilite, salvo quando prescritto all'Art. 5 del presente Regolamento.

Art. 43 -Tombe ipogee

1. Il Comune può concedere a privati l'uso a tempo determinato di aree per sepolture a sistema di tumulazione in terra in tombe singole, doppie o triple, assegnate secondo le norme del presente Regolamento e le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale e nello stesso individuate.
2. La durata della concessione è trentennale e le tariffe sono riportate nel Tariffario Comunale.
3. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale manufatto, è previsto il rinnovo una sola volta secondo le modalità previste al TITOLO V riguardante le disposizioni inerenti alle Concessioni e rinnovi.
4. Il manufatto per accogliere il feretro, sia che venga realizzato in opera o che sia costituito da elementi prefabbricati, è interrato e di norma realizzato dal Comune.
5. I campi di tumulazione in tombe ipogee hanno un trattamento eterogeneo della parte superficiale attraverso la collocazione, a spese e cura del concessionario a seguito di autorizzazione alla posa rilasciata dal comune, di un monumento funebre, che dovrà avvenire entro un anno dalla data di tumulazione pena la decadenza della concessione rilasciata. La richiesta di autorizzazione dovrà essere firmata dal concessionario e dal costruttore.
6. Il monumento avrà le seguenti dimensioni massime d'ingombro: larghezza 0,90 m. lunghezza 2,00 m. e altezza fuori terra 0,30 m. dal piano del terreno. Il posizionamento dello stesso verrà indicato dal custode del cimitero all'atto della posa dello stesso. L'eventuale lapide (cimasa-statue-busti-ecc.) non deve superare l'altezza fuori terra di 1,30 m. dal piano del terreno. Quando l'effigie del defunto venga realizzata con modalità (statue, busti, medaglioni, lastre incise, ecc.) e materiali diversi,

questa sarà prevista in sede di progetto generale del monumento e risolta esteticamente nel contesto dello stesso.

7. Sul monumento dovranno essere riportate le indicazioni del nome, del cognome, della data di nascita e di morte dei defunti sepolti.
8. Tutte le opere relative alla tumulazione ed estumulazione di salme, compresa eventuale movimentazione del monumento, sono a carico del concessionario o dall'avente causa (oltre alle spese spettanti al Comune per le operazioni di tumulazione e estumulazione).

Art. 44 -Tombe di famiglia ipogee

1. Il Comune può concedere a privati l'uso a tempo determinato di aree per sepoltura a sistema di tumulazione in terra in tombe di famiglia con un numero di posti per salme in numero di 4 o maggiore, assegnate secondo le norme del presente Regolamento e le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale e nello stesso individuate. La capienza del sepolcro va determinata in sede di stipulazione dell'atto di concessione.
2. La durata della concessione è trentennale e le tariffe sono riportate nel Tariffario Comunale. Il rilascio di concessione potrà avvenire anche in assenza di feretro, urna cineraria o di cassetta resti da tumulare.
3. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale manufatto, è previsto il rinnovo secondo le modalità previste al TITOLO V riguardante le disposizioni inerenti alle Concessioni e rinnovi.
4. Il manufatto per accogliere i feretri, sia che venga realizzato in opera o che sia costituito da elementi prefabbricati, è di norma realizzato da persone fisiche, Associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. n.361/2000, enti morali concessionari di dette aree destinate a tale scopo. Le dimensioni e i dettagli tecnici della realizzazione dei manufatti saranno definiti con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
5. Il diritto di sepoltura è circoscritto al concessionario e ai parenti in linea retta (ascendenti e discendenti). È altresì concessa la sepoltura ai collaterali, ai cugini, agli affini e persone estranee alla famiglia previa autorizzazione alla sepoltura da parte del concessionario o avente causa.
6. La realizzazione della tomba di famiglia, manufatto e rivestimento (monumento), è subordinata al rilascio da parte del Comune di permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 nonché a presentazione da parte del concessionario di un deposito cauzionale il cui importo è riportato nel Tariffario Comunale. A pena di decadenza della concessione rilasciata, la richiesta di permesso corredata dai progetti per la costruzione dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di concessione dell'area, mentre la costruzione dell'opera, che avrà necessariamente inizio entro i termini di validità del permesso di costruire, dovrà essere portata a termine entro e non oltre un anno dalla data di inizio dei lavori.
7. Possibilità di aggiunta cassetine.
8. Il progetto, trasmesso in triplice copia originale, dovrà indicare la descrizione dettagliata dell'opera da realizzare soprattutto in riferimento alle dimensioni, alla qualità dei materiali da impiegare, al loro spessore ed ai loro collegamenti. I disegni, debitamente quotati, dovranno essere delineati in pianta, sezioni e prospetti per tutte le facce a vista, la scala minima di rappresentazione è 1/50 oltre ai principali particolari costruttivi di natura decorativa, rappresentata in scala non inferiore a 1/20, a richiesta, dovrà essere presentato per maggiore evidenza, oltre al progetto, un bozzetto o modello tale da offrire un'idea chiara e fedele del monumento nel suo complesso.
9. Qualora un concessionario, iniziato i lavori di costruzione del sepolcro di famiglia, non li porti ad ultimazione entro il termine previsto, perde il diritto d'uso e l'area concessa rientra nella disponibilità del Comune salvo eventuali richieste di motivata proroga soggetta all'approvazione del comune.

10. Il deposito cauzionale a titolo di garanzia di cui al presente articolo viene rimborsato dopo il collaudo effettuato dal personale tecnico della direzione comunale competente in materia di Edilizia e Cimiteri (con l'accertamento che le opere costruite sono in tutto conformi a quelle indicate nel progetto presentato ed approvato) unitamente ad un prospetto indicante il numero e l'ubicazione dei loculi.
11. Sul monumento dovranno essere riportate le indicazioni del nome, del cognome, della data di nascita e di morte dei defunti sepolti.
12. Tutte le opere relative alla tumulazione e estumulazione di salme, compresa eventuale movimentazione del monumento, sono a carico del concessionario o dall'avente causa (oltre alle spese spettanti al Comune per le operazioni di tumulazione e estumulazione).

Art. 45 -Loculi (colombari)

1. Il Comune può concedere a privati l'uso a tempo determinato di aree per sepolture a sistema di tumulazione in loculi.
2. Le tumulazioni in loculi vengono effettuate in aree assegnate secondo le norme del presente Regolamento e le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale.
3. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione, con la possibilità di inserire altri resti previo pagamento della relativa tariffa).
4. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
5. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data del relativo contratto.
6. Il diritto di concessione per i loculi famigliari destinati esclusivamente al deposito di ceneri e resti ossei del defunto, è di anni 50 con rinnovo trentennale.
7. Il Comune, rappresentato secondo le norme dello Statuto vigente, stipula con i privati l'atto di concessione nelle forme di legge.
8. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale loculo, è previsto il rinnovo secondo le modalità indicate al TITOLO V riguardante le disposizioni inerenti alle Concessioni e rinnovi.
9. Non sono ammesse concessioni in regime di prevendita, ad eccezione di quella per il coniuge superstite che richieda il posto adiacente a quello già dato in concessione secondo le modalità previste nei successivi articoli del presente Regolamento.
10. La tariffa di concessione comprende la fornitura della lastra di chiusura.

Art. 46- Cellette ossari e nicchie cinerarie

1. Il Comune può concedere a privati l'uso a tempo determinato di aree per sepolture a sistema di tumulazione in cellette ossario e nicchie cinerarie.
2. Le tumulazioni vengono effettuate in aree assegnate secondo le norme del presente Regolamento e le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale.
3. Il diritto di sepoltura per le cellette ossari è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione; per le nicchie cinerarie potranno essere ospitate fino a n° 2 urne di una cassetta di resti ossei.
4. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
5. Il diritto di concessione individuale di cellette ossario e nicchie cinerarie ha la durata di anni 50 dalla data del relativo contratto.
6. Il Comune, rappresentato secondo le norme dello Statuto vigente, stipula con i privati l'atto di concessione nelle forme di legge.

7. Alla scadenza di tale termine è previsto il rinnovo una sola volta secondo le modalità previste al TITOLO V riguardante le disposizioni inerenti alle Concessioni e rinnovi.
8. La dimensione netta interna del loculo o celletta ossario deve uniformarsi a quanto disposto dalla normativa vigente.
9. È consentita la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
10. La tariffa di concessione comprende la fornitura della lastra di chiusura.

Art. 47 -Cappelle gentilizie

1. Il Comune può concedere a privati l'uso a tempo determinato di aree per sepolture a Cappelle.
2. Le sepolture vengono effettuate in aree assegnate secondo le norme del presente Regolamento e le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale.
3. Il Comune, secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, concede a privati per 99 anni, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture a Cappelle.
4. Per concessione di sepoltura è da intendersi non solo la vera occupazione di area cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro che va determinata in sede di stipulazione dell'atto. Le dimensioni in pianta ed in alzato dovranno uniformarsi ai vincoli stabiliti per i singoli campi o spazi e, comunque, dovranno essere contenute in m. 4,50 x m. 4,50 e altezza massima m. 6,50 misurata nella parte alta dell'edificio (colmo).
5. La tariffa è riportata nel Tariffario comunale.
6. Il Comune, rappresentato secondo le norme dello statuto vigente, stipula con i privati l'atto di concessione nelle forme di legge.
7. Le domande per la costruzione di Cappelle devono essere firmate dal concessionario, corredate dalle relative tavole progettuali (in triplice copia) contenenti una dettagliata descrizione, dell'opera progettata soprattutto in riferimento alla qualità dei materiali da impiegare, al loro spessore, ai loro collegamenti. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate, il tutto in scala non inferiore a 1: 50. Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.
8. Ai tipi di assieme si uniranno i dettagli dei principali particolari costruttivi di natura decorativa, in scala non inferiore a 1:20, a richiesta, dovrà essere presentato per maggiore evidenza, oltre al progetto, un bozzetto o modello tale da offrire un'idea chiara e fedele del monumento nel suo complesso. È prescritta la presentazione dei tipi dettagliati dei cancelli, inferiate, vetrate, e di ogni decorazione. Tutti i disegni devono recare la firma del progettista (ingegnere, architetto, geometra o perito edile, secondo le rispettive competenze), del direttore dei lavori, nonché dell'esecutore, la cui firma dovrà essere depositata in Comune prima dell'inizio dei lavori.
9. I progetti per la costruzione di Cappelle dovranno essere presentati per l'approvazione entro sei mesi dalla data di concessione dell'area, mentre la costruzione dell'opera, che avrà necessariamente inizio entro i termini di validità dell'autorizzazione del Comune secondo quanto previsto dalla vigente legge urbanistica e dal Regolamento Edilizio Comunale, dovrà essere portata a termine entro e non oltre un anno dalla data di inizio dei lavori.
10. Qualora un concessionario, iniziati i lavori di costruzione di una Cappella non li porti ad ultimazione entro il termine previsto, perde il diritto d'uso e l'area concessa rientra nella disponibilità del Comune, incamerando il deposito cauzionale. Il concessionario dovrà inoltre, a propria cura e spese, rimuovere le opere costruite e ripristinare il terreno entro due mesi dalla scadenza del termine anzidetto.

11. Il deposito cauzionale a titolo di garanzia di cui al presente articolo viene rimborsato dopo il collaudo effettuato dal personale tecnico della direzione comunale competente in materia di Edilizia e Cimiteri (con l'accertamento che le opere costruite sono in tutto conformi a quelle indicate nel progetto presentato ed approvato) unitamente ad un prospetto indicante il numero e l'ubicazione dei loculi.
12. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria a e straordinaria della sepoltura.
13. Entro dodici mesi dal decesso del concessionario di un'area per cappella, gli eredi o gli aventi titolo devono designare al Comune un loro rappresentante per ogni eventuale rapporto in linea amministrativa con essi.
14. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere regolarizzate tutte le situazioni pregresse relative al comma precedente; diversamente si procederà d'ufficio.
15. Le sepolture private non debbono avere accesso con l'esterno del cimitero.
16. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
17. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 48 - Prescrizioni particolari da osservare nel corso dei lavori

1. Nell'interno del cimitero è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle pietre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quant'altro il personale tecnico comunale riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.
2. Durante l'esecuzione dei lavori, è fatto preciso obbligo di usare ogni cautela per evitare che vengano imbrattati o guastati i muri, gli zoccoli, le piantagioni, i viali, i monumenti, ecc. nonché di provvedere - ad opera ultimata - ai necessari lavori di ripulitura e ripristino della circostante proprietà comunale o privata.
3. Il concessionario e l'esecutore dei lavori saranno ritenuti responsabili in solido di tutti i danni che venissero arrecati, in corso d'opera e in diretta conseguenza dei lavori medesimi, alla proprietà comunale o ai manufatti dei privati. La terra ed i rottami di rifiuto provenienti dalla costruzione di cappelle, edicole o monumenti dovranno essere sollecitamente asportati dal Cimitero a cura e spesa dell'esecutore dei lavori.
4. È vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi. Per motivi di decoro, vista la grande affluenza di visitatori nel corso del periodo della commemorazione dei defunti è vietato lo svolgimento di qualsiasi lavoro da parte di ditte e/o privati all'interno del Cimitero. È altresì vietata nello stesso periodo l'introduzione all'interno del Cimitero stesso di materiali anche per tombe individuali.

Capo III – Materiali ornamentali

Art. 49 - Norme comuni ai monumenti

1. Nella posa dei monumenti non è consentito invadere gli spazi di interesse comune circostante. Il Comune si riserva di far rimuovere o rinnovare a spese dei concessionari o loro eredi, quando essi non vi provvedano direttamente, i monumenti e accessori indecorosi, non regolamentari (e tali saranno considerati quelli realizzati in difformità alle misure prescritte ed ai progetti autorizzati) ed ogni qualsiasi opera realizzata in contrasto col presente Regolamento. Il Comune adotterà comunque tutti i provvedimenti che si rendessero necessari al fine di evitare danni alle sepolture circostanti o pregiudicare la sicurezza delle persone ed il decoro del cimitero.

2. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai privati e loro aventi causa.

Art. 50 -Ornamento

1. Per le inumazioni e tumulazioni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno che occupare soltanto la superficie della fossa.
1. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a 1,30 m.
2. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del Comune.
3. In caso di inadempienza, si provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento con rimborso degli oneri in capo al Concessionario o aventi causa.

Art. 51 -Ornamenti e decorazione loculi

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. È vietato qualsiasi ulteriore inserimento di strutture, oltre a quelle autorizzate.

Art. 52 -Spese di manutenzione

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie, loculi e cappelle, sono a carico dei privati concessionari.

CAPO IV – Illuminazione votiva

Art. 53 -Illuminazione votiva

1. Sulle fosse ad inumazione nonché sulle tombe, cappelle, tombe di famiglia, loculi o ossari è consentita l'illuminazione votiva elettrica.
2. Sulle piastre o lapidi dei loculi e delle cellette ossario è vietata ogni illuminazione ad olio e cera, per evitare pericoli di incendio e per non imbrattare i marmi di rivestimento.
3. Il servizio di illuminazione elettrica votiva è gestito dal Comune (o da un Concessionario), che si occupa anche della rete di distribuzione elettrica e della fornitura, installazione di portalampada e relativa lampadina.
4. L'allacciamento viene effettuato a fronte di domanda presentata direttamente all'Ufficio Comunale competente (o al Concessionario); il servizio viene fornito previo pagamento della tariffa di allacciamento e del canone di abbonamento stabiliti nel Tariffario comunale. Ogni variazione di indirizzo o di nominativo degli utenti dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio comunale competente.
5. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 54 -Inadempienze

1. In caso di mancato pagamento del canone annuo entro la scadenza fissata, il Comune o il Concessionario potrà, senza alcun preavviso, sospendere la fornitura della corrente od anche togliere l'impianto senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento danni.
2. Il ripristino della corrente tolta per la scadenza di contratto o per danni causati all'impianto dall'abbonato o per sua morosità, sarà accordato dopo il pagamento nella misura del 100% delle spese di allacciamento elettrico ed effettuato il rimborso di danni arrecati e, nel caso di morosità, provveduto al versamento delle rate non pagate.

Art. 55 -Doveri dell'utente

1. È fatto divieto all'utente di modificare o manomettere l'impianto, fare attacchi abusivi, cedere corrente ad altri o fare altro che possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto stesso.
2. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile o penale che parte dal Comune dovesse essere promossa.
3. È prevista la facoltà del Comune di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti.

Art. 56 - Segnalazioni e reclami

1. Ogni segnalazione o reclamo dovrà essere comunicata per iscritto all'Ufficio comunale competente (o al Concessionario) qualora il servizio fosse affidato esternamente.
2. L'abbonato, fatto reclamo, non ha diritto per questo di sospendere i pagamenti stabiliti. L'utente potrà chiedere la rescissione del contratto nel caso perduri la situazione che ha determinato il reclamo.

TITOLO III – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 57 - Esumazioni ordinarie

1. L'esumazione è l'operazione di recupero dei resti ossei da terra. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge di norma dopo il periodo ordinario di inumazione di 10 anni.
2. Nel cimitero il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n.10 del 31/07/1998 e D.P.R. n 254 del 15/07/2003.
3. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere i trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione ordinaria sono:
 - a. Nuova inumazione con enzimi;
 - b. cremazione.
4. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o altra sepoltura.
5. Le esumazioni ordinarie sono definite in base a disposizione sindacale.
6. Per agevolare il processo di mineralizzazione, si può procedere alla correzione della struttura fisica del terreno dei campi oggetto di esumazione.

Art. 58- Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Annualmente vengono predisposti gli elenchi con l'indicazione dei defunti per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria. L'elenco è a disposizione dei cittadini presso l'ufficio competente, o presso gli uffici del Concessionario qualora il servizio sia affidato a soggetto esterno, viene affisso sulla bacheca cimiteriale, e vengono altresì collocati appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.
2. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'uffici, come sopra, e saranno comunicate alle persone che hanno presentato domanda di inumazione, se rintracciabili. A coloro che abbiano diritto è consentito di assistere all'operazione di verifica.

Art. 59 -Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione, di un cadavere si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza di norma decennale. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettate dalla normativa nazionale agli artt. 83 e 84 del D.P.R. 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per trasporto in altro Comune o per cremazione.
3. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere comunicate alla competente ATS.

Art. 60 -Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono, previo avviso pubblico, alla scadenza della concessione come previsto nel Titolo V del presente Regolamento.
2. Le estumulazioni ordinarie sono effettuate a cura degli operatori cimiteriali.
3. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere i trattamenti consentiti per i resti mortali all'estumulazione ordinaria sono:
 - a. Nuova inumazione con enzimi;
 - b. cremazione.

Art. 61- Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere della concessione, previo provvedimento del Sindaco su ordine dell'Autorità Giudiziaria o, su richiesta dei familiari per trasportare la salma in altro Comune o per cremarla (art. 88 D.P.R. 285/90).
2. Le estumulazioni straordinarie sono effettuate a cura degli operatori cimiteriali e debbono essere comunicate alla competente ATS.
3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite estumulazioni straordinarie: quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 62 - Raccolta dei resti ossei

1. Sono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Le ossa che si rinvencono sono raccogliibili in cassette zincate da destinare a cellette ossario, previa domanda degli aventi diritto. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei possono essere cremati.
3. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.

Art. 63 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriali

1. La gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da tutte le altre attività cimiteriali devono seguire la normativa prevista per lo smaltimento di rifiuti a cura del comune o del Concessionario.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 254/2003, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 64 - Tariffe per esumazioni ed estumulazioni

1. Le tariffe per le esumazioni e le estumulazioni sono stabilite dalla Giunta Comunale.

TITOLO IV – CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 65- Autorizzazione alla cremazione di cadaveri

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dei suoi familiari secondo la normativa vigente.

Art. 66 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie od estumulazioni, possono essere cremati a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, ai sensi della Circ. MS 10 del 31/07/1998 e DPR 254 del 15/07/2003.

Art. 67 - Affidamento dell'urna cineraria

1. Per l'affidamento dell'urna cineraria occorre la volontà espressa del defunto ai sensi dell'art.3 c. 1 lett. b) numeri 1) e 2) della L. n.130/01 o di chi può manifestarne la volontà ai sensi della medesima L. n.130/01 art. 3 c. 1 lett. b) numeri 3) e 4).
2. Ai sensi della L.R. n. 33/2009, con l'espressione di volontà all'affidamento dell'urna dovrà essere altresì individuato il soggetto affidatario, persona fisica, ente o associazione, liberamente scelto dal defunto o da chi può manifestarne la volontà ai sensi del medesimo art.3 c. 1 lett. b) L. n.130/01.

Art. 68 - Dispersione delle ceneri - luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione, ai sensi della Legge n.130 del 30/03/2001 e della Legge Regionale n. 33/2009, è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'art. 3 c. 1 lettera b) numero 2) della L. n.130/01, cui il defunto risultava iscritto.
2. La dispersione delle ceneri è consentita, ai sensi delle vigenti normative, in appositi luoghi es. alture, laghi, fiumi, cinerario comune.
3. All'interno del Cimitero Comunale viene prevista un'apposita area, denominata "Giardino delle Rimembranze".
4. La dispersione di ceneri nell'apposita area è soggetta al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

TITOLO V – CONCESSIONI

CAPO I - Concessioni cimiteriali

Art. 69-Tipologia delle sepolture in concessione

1. Sono oggetto di concessione amministrativa con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:
 - Loculi;
 - Tombe singole, doppie o triple;
 - Tombe familiari (> n. 4 posti);
 - Cellette ossarie – Nicchie cinerari;
 - Cappelle.
 - Loculi famigliari per inserimento ceneri e resti
2. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree individuate dal piano regolatore cimiteriale, destinate all'inumazione decennale delle salme.

Art. 70 - Provvedimento concessorio - Contratto di concessione

1. La concessione cimiteriale è il provvedimento amministrativo con il quale il Comune concede ad una o più persone, fisiche o giuridiche, l'uso di un'area demaniale ubicata all'interno del cimitero e finalizzata a riporvi le spoglie dei propri defunti.
2. Il rilascio della concessione cimiteriale avviene con espresso provvedimento del Responsabile di Servizio o concessionario, a seguito di domanda redatta con apposito modulo fornito dall'ufficio concessioni cimiteriali e in regola con l'imposta di bollo. La domanda è presentata da un qualsiasi familiare del defunto che agisce in nome e per conto e col preventivo assenso degli aventi titolo. In assenza di familiari la domanda può essere presentata da chiunque altro interessato.
3. La concessione cimiteriale è regolata da un contratto scritto, conforme al modello contrattuale approvato dal Comune per ciascuna tipologia di concessione, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.
4. La concessione è subordinata all'accettazione e all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria contenute nel presente regolamento nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto.
5. Il provvedimento del Responsabile di Servizio viene emanato e il conseguente contratto di concessione cimiteriale viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori.

Art. 71 -Onerosità della concessione – Pagamento

1. Il rilascio della concessione cimiteriale è subordinato al pagamento di un canone la cui riscossione avviene all'atto dell'assegnazione della sepoltura o dell'area tramite l'emissione di un ordinativo di incasso.
2. In mancanza del pagamento non sarà emanato il provvedimento del Responsabile di Servizio di rilascio della concessione né si procederà alla stipulazione del contratto; i feretri già inumati o tumulati verranno esumati o estumulati d'ufficio e reinumati in campo comune a spese dell'inadempiente.
3. Gravano sul richiedente, se ed in quanto dovute, l'imposta di bollo, l'imposta di registro, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.

1. Tutte le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato e la decorrenza ha inizio con l'assegnazione della sepoltura o dell'area.
2. La durata delle concessioni delle sepolture a inumazione è la seguente:

- | | | |
|---|--------------------------------------|---------|
| a. | aree destinate a campi di inumazione | anni 10 |
| 3. La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente: | | |
| a. | Cappelle gentilizie | anni 99 |
| b. | Tombe ipogee | anni 30 |
| | | |
| c. | Loculi (colombari) | anni 30 |
| | | |
| d. | Cellette ossarie e nicchie cinerarie | anni 50 |
| e. | Loculi famigliari | anni 50 |
| | | |
| f. | Tombe di famiglia | anni 30 |

1. Il concessionario o l'avente titolo di una sepoltura è tenuto a comunicare in modo tempestivo per iscritto o recandosi presso l'ufficio concessioni cimiteriali, qualsiasi variazione anagrafica intervenuta dopo la stipula del contratto di concessione cimiteriale o dopo l'avvenuta sepoltura del defunto.
2. Per le sepolture in cappelle e tombe familiari si ricorre ad una proroga della scadenza garantendo una tumulazione minima di venti anni per l'ultima salma. Per la proroga è dovuto un canone stabilito in tariffa, proporzionato al periodo che intercorre tra la scadenza della concessione e il raggiungimento del periodo minimo dei venti anni di tumulazione.
3. La variazione della durata della concessione può essere richiesta anche da un parente o affine del concessionario su delega dello stesso, ferma restando la titolarità della concessione.
4. A richiesta degli interessati e nel rispetto del piano cimiteriale è consentito rinnovare una concessione scaduta, versando la relativa tariffa in vigore a partire dalla data di scadenza della concessione.

1. A norma dell'art. 25, comma 2 del Reg. Reg. n. 6/2004 le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate in presenza di feretro, cassetta resti o urna da tumularvi, in caso di prenotazione in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto.
2. L'assegnazione della sepoltura di nuovi lotti realizzati avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal concessionario, fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente o al soggetto gestore che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.
6. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4.

7. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
9. Con la concessione è conferita ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed utilizzare per esigenze del Cimitero.
11. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

Art. 75 - Rinnovo della concessione

1. Le concessioni in uso di sepolture a inumazione decennale non sono ulteriormente rinnovabili.
2. Le concessioni relative a tumulazione in loculi o tombe ipogee singole, doppie o triple sono rinnovabili per una durata massima di 30 anni. Potranno essere previste dal Comune durate diverse con tariffe proporzionali fermo restando il limite di trent'anni.
3. Le concessioni relative alle cellette ossario, nicchie cinerarie e loculi famigliari, sono rinnovabili alla scadenza massima per la medesima durata. Potranno essere previste dal Comune durate diverse con tariffe proporzionali.
4. La concessione d'uso in tombe famiglia e cappelle per sepolture private viene rilasciata anche in assenza di salma.
5. Le cellette ossario vengono concesse solo in presenza di resti ossei o urne cinerarie.
6. A domanda del concessionario di loculo, qualora ci fosse la necessità di riunire in loculi adiacenti coniuge e/o parenti di primo grado premorti, andrà sottoscritta una nuova concessione secondo le tariffe vigenti.
7. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 25 del R.R. n. 6 del 2004. La modifica di concessione perpetua per qualsiasi motivo dà origine ad una nuova concessione a tempo determinato regolata con le modalità e scadenze previste dal presente Regolamento.
8. Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al pagamento di un canone, di cui al Tariffario comunale.
9. Per i collaterali e gli affini la tumulazione in cappella o tomba di famiglia deve essere autorizzata di volta in volta previo pagamento della tariffa in vigore dal titolare della concessione.

Art. 76- Mancata richiesta di rinnovo – estinzione delle concessioni

1. Nei casi in cui è prevista la possibilità di rinnovare la concessione, ma in assenza di specifica richiesta di rinnovo e del pagamento del relativo canone, si procederà all'estumulazione del feretro o del contenitore dei resti ossei o di ceneri presenti nella sepoltura, a spese dell'avente titolo, per deporli a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo comune o di mineralizzazione.
2. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune; tutto quanto posto ad ornamento delle sepolture cade in proprietà del Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamatione dagli interessati entro tre mesi dall'estumulazione od estumulazione dei defunti.

Art. 77 - Opposizione al diritto di sepolcro

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte degli aventi titolo, le operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio od opposizione vengono sospese fino alla definizione della controversia; nel frattempo si procede alla tumulazione provvisoria a spese di chi ha richiesto la sepoltura del defunto.

Art. 78 - Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono per successione ereditaria o testamentaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto devono comunicare all'ufficio concessioni cimiteriali l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2, chiunque dei coeredi che compia un qualunque atto giuridico inerente la concessione o richieda un servizio inerente il defunto è tenuto alla presentazione all'ufficio concessioni cimiteriali del modello di autocertificazione attestante il fatto che agisce con il consenso degli altri aventi titolo, salvo che uno dei coeredi abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o del defunto, fermo restando il disposto dell'articolo 29 comma 4 del presente regolamento.
4. In caso di manifestazione di volontà testamentaria del defunto e in assenza di eredi, i diritti e gli obblighi in capo alla concessione sono trasmessi al legatario.
5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 79 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Per le concessioni esistenti in tombe prive di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, è consentita una sola tumulazione di salma.

Art. 80 - Traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri in altra sepoltura

1. È consentita la traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri tumulati nell'ambito del cimitero e per i quali sia già in essere una concessione cimiteriale, verso una nuova sepoltura previa rinuncia della concessione in essere, senza possibilità di rimborso.

TITOLO VI - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 81 - Estinzione delle concessioni prima della scadenza

1. Le concessioni di loculi, cellette ossario, cappelle, tombe di famiglia o tombe di qualsiasi natura si estinguono a seguito di:
 - a. rinuncia alla concessione;
 - b. scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo;
 - c. soppressione del cimitero (ai sensi dell'art. 26 del R.R. n. 6/2004);
 - d. revoca della concessione;
 - e. trascorsi vent'anni dalla morte dell'ultimo concessionario/avente diritto.

Art. 82 - Rinuncia

1. In qualsiasi momento si può rinunciare ad una tumulazione purché non ricorrano gli elementi per la decadenza.
2. Costituiscono rinuncia alla concessione:
 - a. il trasferimento di salme da un luogo all'altro dello stesso cimitero, (ammesso soltanto in caso di nuova sepoltura nella cappella di famiglia oppure affiancamento del coniuge);
 - b. il trasferimento fuori del territorio comunale;
 - c. il trasferimento forzoso per cause di pubblica utilità.

Art. 83 - Decadenza

1. La concessione decade per:
 - mancata costruzione, senza giustificato motivo, dei manufatti cimiteriali entro il termine di un anno dal rilascio della concessione, salvo eventuale proroga per causa di forza maggiore o difficoltà oggettive ed impreviste;
 - mancata presentazione dei progetti relativi alla costruzione della sepoltura, salvo eventuale proroga per cause di forza maggiore o difficoltà oggettive ed impreviste entro un anno dalla stipula del contratto di concessione;
 - inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
 - quando la sepoltura risulti in stato di abbandono;
 - mancata ricollocazione del monumento a seguito di asportazione dello stesso;
 - inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione e/o dalla vigente normativa o da disposizioni o determinazioni del Comune;
 - difformità non sanabili delle opere rispetto alle autorizzazioni edilizie;
 - sepoltura di non aventi titolo;
 - rinuncia espressa del concessionario o, in caso di suo decesso, degli eredi o aventi titolo;
2. La concessione viene revocata quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. La concessione in essere viene revocata e viene concesso agli aventi diritto, l'uso, per il tempo residuo spettante secondo il termine della concessione di altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o, se ciò non fosse possibile, nell'ambito di altro cimitero comunale. Rimangono a carico del Comune le spese per la traslazione dalla vecchia alla nuova tomba.
3. Della decisione di revoca sarà data notizia al concessionario ove noto, e, in difetto di conoscenza, si procederà alla pubblicazione all'Albo del Comune e del Cimitero per la durata di gg. 60, con indicazione del giorno fissato per la traslazione. Nel giorno fissato la traslazione avrà luogo anche senza la presenza del concessionario o parenti ed affini.

Art. 84- Tariffe

1. Le tariffe per le concessioni cimiteriali sono stabilite dalla Giunta Comunale.

TITOLO VII– POLIZIA DEL CIMITERO E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I –Polizia del cimitero

Art. 85 -Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ed esposto all'ingresso del cimitero.

Art. 86 -Divieti di ingresso

1. Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel Cimitero soltanto per servizio.
2. È vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena o guinzaglio.
3. È proibito passare attraverso campi comuni e calpestare le fosse.

Art. 87 -Mantenimento viali e parti comuni

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata, quindi asportata.
2. Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari è vietata in tutta l'estensione del Cimitero.

Art. 88 -Cura delle Tombe

1. È competenza delle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimesse a posto, sarà cura degli operatori cimiteriali di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel Cimitero, qualora dietro avviso non fossero ritirati o riportati dalle famiglie interessate entro un mese.
3. Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 89 -Divieto asportazione oggetti

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal Cimitero è vietata, come è vietato asportare dal Cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 90 -Danni alle strutture cimiteriali

1. È proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del Cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

Art. 91 -Presenza alle esumazioni straordinarie

1. Salvo i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale cimiteriale competente, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 92 -Comportamento dei visitatori al cimitero

1. Chiunque nell'interno del Cimitero tenesse un contegno non conveniente sarà, dagli operatori cimiteriali o dalla Polizia Locale, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato; restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 93 -Trasferimento di monumenti o segni funebri da una ad altra sepoltura

1. Il Sindaco può autorizzare, per le sepolture settantacinquennali, il trasferimento di un monumento o di un segno funebre da una ad altra sepoltura nel caso di traslazione di salma oppure quando si tratti di tombe ove sono inumate o tumulate salme di parenti od affini.

Art. 94 -Asportazione di monumenti o segni funebri

1. Per i lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione il Sindaco può autorizzare la temporanea asportazione del monumento o di qualsiasi segno funebre.

Art. 95 -Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale delle imprese appaltatrici di servizi cimiteriali è tenuto all'osservanza del presente regolamento.
2. Tale personale è tenuto altresì:
 - a. mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. mantenere un abbigliamento decoroso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. È fatto divieto di:
 - a. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale all'interno del cimitero;
 - b. trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Art. 96 -Obblighi e divieti per le imprese di pompe funebri

1. L'attività di onoranze funebri può essere svolta in regime di libera concorrenza dalle imprese private di pompe funebri, con le prestazioni di fornitura cofani e accessori, di fornitura di addobbi floreali e stampati funebri, di assunzione di necrologie e di organizzazione delle esequie, effettuare il trasporto di salme in o ad altri Comuni.
2. Le imprese devono essere munite e della licenza secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
3. È fatto divieto alle imprese di pompe funebri di:
 - a. arrecare servizi in modo molesto o inopportuno;
 - b. sostare negli uffici e nei locali del Comune, oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni.

Art. 97 - Chiusura Cimitero

1. Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea del Cimitero al fine di procedere ad operazioni di esumazioni od estumulazioni e per lo spostamento dei defunti nell'ambito dello stesso Cimitero.

CAPO II – Lavori all'interno del Cimitero**Art. 98 -Lavori all' interno del Cimitero**

1. Nessuna opera può essere intrapresa nel Cimitero senza la preventiva autorizzazione o comunicazione
2. Tutte le opere di arte funeraria non devono essere offensive o ledere la sensibilità dei visitatori. Il Comune si riserva di imporre la rimozione dei manufatti non consoni al pubblico decoro.

Art. 99 -Accesso al cimitero per lavori

1. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. È, inoltre, vietata qualsiasi opera all'interno del Cimitero due giorni prima della ricorrenza dei defunti.
2. È vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
4. È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali esclusivamente nei giorni feriali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.

Art. 100 -Modalità dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nel cimitero sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.
2. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero, con eccezione dei tagli, della connessione delle pietre, dell'iscrizione su lapidi o monumenti già in opera e di altri eventuali interventi ritenuti indispensabili da eseguirsi in loco.
3. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti.
4. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati e smaltiti a cura dell'esecutore
5. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio preposto.
6. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio preposto di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo, comunque, non superiore a dieci giorni.

Art. 101 -Estromissione di imprese dal cimitero

1. La violazione, da parte delle imprese ammesse ad eseguire lavori nei cimiteri, delle disposizioni del presente Regolamento sono ad esse contestate dal Gestore dei Cimitero e/o dal Comune con l'intimazione della regolarizzazione a norma degli articoli precedenti.
2. Alla terza contestazione successiva nell'arco di dodici mesi il Gestore Cimitero e/o dal Comune possono irrogare la sanzione della sospensione dei lavori in corso per un periodo fino a dodici mesi.

Art. 102 -Registro di categoria

1. Le ditte che intendono eseguire i lavori, nell'interno del Cimitero, per conto dei concessionari di sepoltura, devono ottenere l'iscrizione nel registro di categoria istituito presso l'ufficio sito nel Cimitero.
2. Per l'iscrizione nel registro di categoria, le ditte dovranno rivolgere l'apposita domanda corredandola del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
3. L'iscrizione nel registro di categoria potrà essere motivatamente esclusa dal Sindaco.
4. Ogni anno, entro il mese di dicembre, le ditte dovranno richiedere il rinnovo dell'iscrizione per l'anno successivo.
5. In mancanza, l'iscrizione verrà dichiarata decaduta.
6. In caso di cambiamento della persona del rappresentante legale, le ditte dovranno riproporre la domanda di iscrizione.

Art. 103 -Rimozione di manufatti e ornamenti

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, sono rimossi d'ufficio i monumenti e le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da renderle non confacenti o non conformi allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Senza obbligo di nessun avviso sono ritirati o rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti che si estendano fuori dagli spazi di competenza o che, in qualunque forma, non si addicano al decoro del cimitero.
3. Gli ornamenti di fiori e piante devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale cimiteriale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.

CAPO III – Disposizioni finali

Art. 104 - Responsabile dei servizi di polizia mortuaria e Vigilanza

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in rapporto alle funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria.
2. Il Responsabile del Servizio comunale competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini della adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 105 - Sanzioni

1. Le inosservanze delle norme contenute nel presente Regolamento sono punite a seconda della gravità del caso, con quanto previsto dalla L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.
2. L'importo delle sanzioni relative a tutte le infrazioni alle norme del presente regolamento viene definito con apposito atto dal Comune.

Art. 106 -Richiami

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 10/09/1990 n. 285, nel T.U. della Legge Sanitaria 27/07/1934 n. 1265 e nella Legge Regionale n. 33 del 2009.

Art. 107 -Esecutività

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il regolamento di polizia mortuaria approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2015 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

Art. 108 -Principi interpretativi e aggiornamento

1. In caso di contrasto tra le presenti norme, laddove presenti, e quelle previste dal Piano Regolatore Cimiteriale, prevalgono le prime per gli aspetti di settore specificatamente disciplinati.
2. In caso di aggiornamento normativo sovraordinato, il presente Regolamento di Polizia Mortuaria recepisce tali modifiche non costituendo variante allo stesso e non costituiscano modifiche sostanziali all'impostazione e logica del presente Regolamento.